

## FOGLIO INFORMATIVO

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari

### IT.EX. ITALIA EXPORT - FINANZIAMENTO SU CONTRATTI ESTERO GARANTITO DA SACE

- Clienti al dettaglio e non consumatori -

#### INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banco BPM S.p.A.

Capogruppo del Gruppo Bancario BANCO BPM

Sede Legale: Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano. Sede Amministrativa: Piazza Nogara, 2 - 37121 Verona

Telefono Sede Legale: 02.77.001. Telefono Sede Amministrativa: 045.86.75.111

Sito Internet: [www.bancobpm.it](http://www.bancobpm.it). E-mail: [contattaci@bancobpm.it](mailto:contattaci@bancobpm.it)

Iscrizione all'Albo delle banche presso Banca d'Italia: n. 8065 e all'Albo dei Gruppi Bancari

#### CHE COS'E' IL FINANZIAMENTO IT.EX.ITALIA EXPORT – FINANZIAMENTO SU CONTRATTI ESTERO GARANTITO DA SACE

Il finanziamento IT.EX. garantito da SACE è un'operazione con cui un'impresa ottiene liquidità dalla banca per esigenze legate all'approntamento di una commessa destinata all'esportazione (ad esempio acquisto di materie prime, semilavorati e qualsiasi altro costo necessario alla produzione dei beni/servizi oggetto di esportazione) oppure per esigenze legate al processo d'internazionalizzazione (ad esempio facilitare l'acquisizione di nuovi contratti di fornitura all'estero).

I **tempi di istruttoria** e di **erogazione** dei finanziamenti dipendono rispettivamente dall'avvenuta presentazione della richiesta di ammissione della garanzia, corredata di allegati, e dall'ammissione alla garanzia stessa da parte di SACE S.p.A., ai sensi della convenzione stipulata tra quest'ultima e la Banca.

#### A CHI E' RIVOLTO

Il finanziamento garantito da SACE è rivolto ad imprese che:

- siano società di capitali o redigano il bilancio secondo la direttiva 78/660/CEE;
- svolgano una rilevante attività con l'estero (quando il rapporto tra il fatturato export e quello complessivo sia superiore al 10%;
- abbiano sede legale, le proprie attività di ricerca, sviluppo, direzione commerciale, nonché una parte sostanziale delle attività produttive in Italia;
- siano valutate economicamente e finanziariamente sane (sono escluse quelle (i) con rating - attribuito dalla banca - superiore a 6, (ii) soggette a procedure esecutive o concorsuali, (iii) interessate da segnalazioni negative alla Centrale Rischi, (iv) con posizioni debitorie classificate come "sofferenze", "partite incagliate", "esposizioni ristrutturata", "esposizioni scadute/sconfinanti", o con ritardi nei pagamenti);
- siano qualificabili come PMI, oppure abbiano un fatturato complessivo non superiore a € 250 milioni.

La durata può essere : 6 mesi, 12 mesi e 15 mesi.

SACE è un gruppo assicurativo-finanziario attivo nell'export credit, nell'assicurazione del credito, nella protezione degli investimenti, nelle garanzie finanziarie, nelle cauzioni e nel factoring. Il

Gruppo sostiene la crescita delle imprese italiane esportatrici al fine di garantire alle stesse flussi di cassa più stabili e trasformare i potenziali rischi di insolvenza in opportunità di sviluppo. In virtù delle garanzie SACE, le aziende possono godere di un accesso facilitato ai finanziamenti, a breve medio e lungo termine, destinati allo sviluppo delle attività economiche e produttive.

L'operatività di garanzia di SACE si concretizza mediante la sottoscrizione di specifiche convenzioni con la banca. Le garanzie prestate alla banca ai fini del finanziamento a breve termine IT.EX. sono irrevocabili, autonome ed a prima richiesta.

La garanzia rilasciata da Sace S.p.A. può variare da una percentuale minima del 40% fino al 70% del credito della banca per capitale ed interessi derivante dal finanziamento.

I Finanziamenti IT.EX. con garanzia SACE sono regolati tramite evidenza a 'partita'. Tale modalità consente di gestire i singoli utilizzi (anticipi o finanziamenti) come partite singole e distinte. I tassi di interesse e le scadenze sono gestiti autonomamente su ciascuna partita; la liquidazione degli interessi avviene all'atto della lavorazione di ogni singola partita di utilizzo nonché alla scadenza pattuita (roll-over).

Il cliente rimborsa il finanziamento IT.EX. alla scadenza e riconosce alla banca interessi periodici a tasso variabile con cadenza trimestrale come da specifiche inserite nel contratto di finanziamento. Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo delle rate. Il tasso variabile è adatto a chi vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate.

Il tasso di interesse varia in relazione all'andamento del parametro di indicizzazione applicato e specificatamente indicato nel contratto di finanziamento.

#### CONDIZIONI ECONOMICHE RELATIVE ALLA LIQUIDAZIONE INTERESSI

##### IT.EX. FINANZIAMENTO SU CONTRATTO EXPORT CON GARANZIA SACE IN EURO A PARTITA

###### Tassi debitori<sup>1</sup>

- tasso annuo debitore - nominale Euribor 3 mesi maggiorato di uno spread pari a:  
spread su tassi per erogazione finanziamenti IT.EX. 9,500000 %
- tasso di mora tasso annuo nominale + 1 punto

#### ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

##### Commissioni emissione garanzia SACE

- Commissioni di emissione 2,490000 %
- Al momento dell'erogazione del finanziamento il cliente deve sostenere costi relativi a :

- **Garanzia di SACE S.p.A.:** è previsto il pagamento in unica soluzione anticipata di una commissione (denominata corrispettivo upfront) correlata al rating dell'impresa e alla durata del finanziamento. Tale commissione viene calcolata applicando il coefficiente upfront, stabilito da SACE Spa da un minimo di 0,15% ad un massimo del 1,94%, alla quota/percentuale garantita del finanziamento (corrispettivo upfront = coefficiente \* importo erogato \* percentuale garanzia SACE)

##### Commissioni d'istruttoria

- Commissioni d'istruttoria 2,000000 %

<sup>1</sup> Per il calcolo degli interessi si fa riferimento all'anno commerciale (360 giorni).

### Commissioni di intervento

▪ comm.intervento per accensione (non contestuale) finanz.euro-pm	2,000000	‰
▪ comm.intervento per accensione (non contestuale) finanz.euro-min	3,50	€

### Oneri di estinzione anticipata

▪ Penale per decurtazione/estinzione anticipata del finanziamento (calcolata sul capitale rimborsato anticipatamente)	2,000000	%
---	----------	---

### Spese

▪ spese su accensioni di finanziamenti in euro o divisa	10,00	€
▪ spese su proroghe o conversione di finanziamenti in euro o div	20,00	€

### Valute

▪ valuta di addebito (decorr.interessi / addebito in c/c) - nr gg	2	
▪ valuta di addebito (decorr.interessi / addebito in c/c)-tipo gg		lavorativi da data contabile
▪ valuta di accredito (accredito in cc / estinzione fin) - nr gg	2	
▪ valuta di accredito (accredito in cc / estinzione fin) - tipo gg		lavorativi da data contabile
▪ valute su proroghe e conversioni di finanziamenti- nr gg	2	
▪ valute su proroghe e conversioni di finanziamenti- tipo giorni		lavorativi da data contabile

## RECESSO E RECLAMI

### Obbligo di mantenimento della destinazione

Il Cliente si obbliga a mantenere, materialmente e giuridicamente, la destinazione dichiarata, per tutta la durata del finanziamento, sotto pena di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., e a consentire i controlli e gli accertamenti che la Banca e/o il soggetto gestore del Fondo riterranno opportuni in qualunque momento e a rimborsarne i costi.

### Estinzione anticipata

Il Cliente può estinguere anticipatamente il finanziamento con preavviso di almeno 30 giorni, e in ogni caso, in coincidenza con le date di scadenza delle rate. Sono previsti degli oneri di estinzione anticipata.

### Impegno a fermo

Il contratto prevede l'impegno della Banca a non recedere dal contratto per tutta la sua durata, salvo che ricorrano ipotesi di giusta causa o giustificato motivo, o le previsioni specificate nel contratto; in tal caso troverà applicazione la clausola di cui all'art. 9 del contratto di finanziamento chirografario.

### Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca:

- a mezzo lettera con consegna a mano a fronte del rilascio di ricevuta presso una qualsiasi delle Filiali della Banca;
- a mezzo lettera con invio tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo:

Banco BPM S.p.A.

Gestione Reclami - Via Polenghi Lombardo, 13 - 26900 Lodi

<sup>2</sup> In caso di estinzione/decurtazione con bonifico o assegno estero si applicano le valute previste nei rispettivi Fogli Informativi.

- a mezzo web, attraverso la sezione “Contattaci” – “Reclami” del sito internet:

[www.bancobpm.it](http://www.bancobpm.it)

- a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo:

[reclami@pec.bancobpm.it](mailto:reclami@pec.bancobpm.it)

La Banca è tenuta a rispondere, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.

Nel caso in cui il reclamo sia relativo a servizi di pagamento, la Banca è tenuta a rispondere entro 15 giornate operative dalla data di ricevimento. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso, il cliente otterrà una risposta definitiva entro 35 giornate operative dalla data di ricevimento del reclamo.

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o se non l'ha ricevuta entro i termini previsti, potrà:

- rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) istituito in attuazione dell'art. 128-bis del D.Lgs. n. 385/1993; per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria; oppure, in alternativa;
- attivare, anche senza previo esperimento della procedura di reclamo, la procedura di mediazione presso l'Organismo di conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie – ADR (iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia) in quanto Organismo specializzato nelle controversie Bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale (informazioni sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)). Analoga facoltà è riconosciuta alla Banca.

Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui lo svolgimento dell'attività di mediazione finalizzata alla conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

Il procedimento avanti l'Arbitro Bancario Finanziario e il ricorso all'Arbitro per le Controversie Finanziarie assolvono, al pari del procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. n. 28/2010 avanti al Conciliatore bancario e Finanziario, alla condizione di procedibilità per chi intende esercitare in giudizio una azione relativa a una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari.

In relazione alla sopra citata previsione (di cui all'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 28/2010 e in attuazione del comma 5 del medesimo articolo) si propone di sottoporre le controversie che dovessero sorgere dal futuro contratto all'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal **Conciliatore Bancario Finanziario** - Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie - ADR (iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia) in quanto Organismo specializzato nelle controversie Bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale e sempreché **il predetto Organismo sia presente nel luogo di residenza o domicilio elettivo del consumatore**. Fermo restando che è comunque in facoltà del Cliente che **rivesta la qualità di "consumatore" presentare la domanda di mediazione presso altro organismo nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia oppure rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario o all'Arbitro per le Controversie Finanziarie qualora la controversia abbia ad oggetto servizi di investimento**.

**LEGENDA**

<b>Cliente consumatore</b>	La persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (Sez.I, Cap.3, Provvedimento Banca d'Italia del 29 luglio 2009).
<b>Clientela al dettaglio</b>	Oltre ai consumatori, le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le micro imprese, cioè le imprese che occupano meno di dieci addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a due milioni di euro (Sez. I, Cap. 3, Provvedimento Banca d'Italia del 29 luglio 2009).
<b>Clientela non consumatori</b>	I soggetti che non rientrano nelle categorie di cui sopra.
<b>Commissione di intervento</b>	E' applicata per l'esecuzione di tutte le operazioni "estero" ad eccezione dei bonifici di cui al Regolamento CE 924/2009. In particolare è applicata a: liquidazione di bonifici (incassi) non soggetti a Regolamento CE 924/2009, esecuzione di bonifici (trasferimento fondi) non soggetti a Regolamento CE 924/2009, addebito di assegni di c/c circolati all'estero e pervenuti direttamente dall'estero, negoziazione sbf di assegni esteri e negoziazione in cambi a pronti.
<b>Finanziamento a "partita"</b>	I singoli utilizzi (anticipi o finanziamenti) vengono gestiti come partite distinte. I tassi di interesse e le scadenze sono gestite su ciascuna partita; la liquidazione degli interessi avviene all'atto della lavorazione di ogni singola partita di utilizzo nonché alla scadenza pattuita.
<b>Istruttoria</b>	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del finanziamento.
<b>Roll-over</b>	Periodo di revisione del tasso di interesse, vale a dire di eventuale aggiornamento del tasso variabile.
<b>Spese per elaborazione competenze del periodo di liquidazione</b>	Spese riferite all'elaborazione delle competenze del periodo di liquidazione previsto.
<b>Spread</b>	Maggiorazione applicata agli indici di riferimento.
<b>Tasso di mercato di periodo</b>	Tasso 'lettera' rilevato dalla banca per il periodo di durata dell'operazione. Viene determinato giornalmente dalle condizioni di mercato e pubblicato nelle filiali.
<b>Tasso di mora</b>	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.